

## **Competenza civile - connessione di cause - compensazione – Cass. n. 24098/2006**

Giudizio di primo grado di accertamento di un credito - Eccezione di compensazione con controcredito oggetto di accertamento in giudizio di secondo grado - Principi di cui all'art. 35 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusivamente della condanna con riserva - Condizioni - Titolo incontroverso o facilmente accertabile del credito - Mancanza - Sospensione - Provvedimento di sospensione senza tale valutazione alternativa - Regolamento di competenza - Poteri della Cassazione - Formulazione della valutazione omessa - Accertamento della prima alternativa - Conseguenze - Caducazione del provvedimento.

Allorquando in un giudizio di primo grado avente ad oggetto l'accertamento di un credito venga eccepita in compensazione l'esistenza di un controcredito, oggetto di altro giudizio fra le stesse parti pendente in secondo grado, il giudice del primo giudizio deve risolvere la situazione di connessione sulla base dei principi emergenti dall'art. 35 cod. proc. civ. opportunamente adattati alla situazione di pendenza dei due giudizi in gradi diversi e, pertanto, non potendo far luogo alla rimessione del giudizio avanti al giudice di secondo grado deve, qualora il credito oggetto della domanda principale proposta avanti di lui sia fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile, decidere su tale domanda e far luogo a condanna con riserva dell'eventuale accertamento del controcredito eccepito in compensazione nel giudizio di secondo grado, mentre, ove la domanda principale non presenti delle caratteristiche, deve disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello pendente in secondo grado sul controcredito. La adozione di un provvedimento di sospensione senza che risulti compiuta la necessaria valutazione fra tali alternative consente alla Corte di cassazione, investita del regolamento di competenza sull'ordinanza di sospensione, di procedervi e, in presenza dei presupposti della condanna con riserva, di caducare il provvedimento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 24098 del 10/11/2006

---

**Competenza**

**Incompetenza**

**Valore**

**Territorio**

**Funzionale**

**Corte**

**Competenza civile - connessione di cause - compensazione – Cass. n. 24098/2006**

**Cassazione**

**24098**

**2006**